

PREMESSA

Il **nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38, del 14 febbraio 2019 (CCII) rappresenta una **svolta epocale** nella disciplina della crisi d'impresa in quanto determinerà l'archiviazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Codice che ha subito significative modifiche, dapprima con il decreto correttivo di cui al decreto lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e successivamente con il recente decreto lgs. 17 giugno 2022 n. 83 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 (cd. direttiva *insolvency*).

Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza ha una vocazione tendenzialmente universale, vocazione immediatamente manifestata dall'art. 1, in quanto diretto ad una riforma organica delle procedure concorsuali che regolano lo stato di crisi o di insolvenza di qualsiasi debitore – ivi compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e natura, anche agricoli – operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione solo dello Stato degli enti pubblici così qualificati dalla legge nonché delle imprese di rilevanti dimensioni soggette all'amministrazione straordinaria.

La più importante novità del Codice è sicuramente rappresentata dall'introduzione di una **fase preventiva di composizione negoziata della crisi**. Istituto che con il decreto lgs. di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 (direttiva *insolvency*) è entrato nel corpo del CCII andando a sostituire, di fatto, le **procedure di allerta e composizione della crisi**. Si tratta di uno strumento **extragiudiziario** per il perseguimento del risanamento precoce dell'impresa offerto alla scelta dell'imprenditore (di qualunque dimensione), che è posto in grado di rilevare prontamente la crisi. Dal punto di vista sistematico va detto che la nuova definizione introdotta (art. 1, comma 1, lett. d)) definisce gli «**strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**» come “le

misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi". Precisandosi in tal modo, sia pure indirettamente, che la composizione negoziata non rientra tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Il legislatore parte dal giusto presupposto che l'emersione tempestiva della crisi consentirà sia la miglior salvaguardia del patrimonio del debitore che la miglior tutela del credito degli operatori economici che vengono in contatto con il debitore medesimo.

Le modifiche alla disciplina del **concordato preventivo** evidenziano una grande attenzione alla continuità aziendale. Il **concordato liquidatorio** è ora ammissibile solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. Nella legislazione vigente gli istituti di risoluzione della crisi d'impresa – concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti – sono concepiti avendo riguardo ad imprese singole, individuali o gestite in forma societaria, con poca o nessuna attenzione al fenomeno dei **gruppi d'impresa**. Quando si è in presenza di un gruppo d'impresa, tuttavia, è frequente che la crisi investa tutte o molte delle imprese facenti parte del gruppo ed è indispensabile affrontarla in un'ottica unitaria laddove la frammentazione delle relative procedure si rivela disfunzionale. Il CCII ha inteso far fronte a tale esigenza prevedendo che sia consentita la presentazione di un'unica domanda di accesso alle procedure di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti quando la crisi o l'insolvenza abbiano investito imprese appartenenti al medesimo gruppo. Sul piano definitorio, il legislatore ha **abbandonato** la tradizionale espressione «**fallimento**» (e quelle da essa derivate) per quella di **liquidazione giudiziale**, volta ad evitare l'aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accom-

pagna. La disciplina della liquidazione giudiziale non presenta comunque dei cambiamenti radicali rispetto a quella del fallimento, ma soltanto alcuni aggiustamenti che rispondono al principio generale volto a riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla legge delega. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento -il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata- sono ora regolate da una disciplina organica. Tra le novità più significative va menzionata l'introduzione delle c.d. **procedure familiari** sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, nel qual caso è quasi inevitabile che la difficoltà di uno dei componenti della famiglia si rifletta negativamente sull'intero nucleo familiare sia quando la situazione di crisi del "gruppo familiare" abbia un'origine comune, ad esempio perché derivi da una successione ereditaria. In tali casi, in cui è auspicabile -se non necessaria- una gestione ed una soluzione unitaria del problema- è possibile presentare un unico progetto di risoluzione della crisi e si è previsto che il giudice, qualora le richieste non siano contestuali, adotti i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate. Un'altra rilevante novità introdotta nella disciplina del **sovraindebitamento** attiene alla possibilità per i debitori -persone fisiche - meritevoli di ottenere il beneficio dell'esdebitazione anche quando essi non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della famiglia.

Il volume offre una prima **ragionata lettura** del CCII analizzando i profili di **continuità** e quelli di **novità** rispetto all'attuale disciplina.

Milano, luglio 2022

L'autore

SOMMARIO

CAPITOLO I

La composizione negoziata della crisi	15
■ 1. Finalità	15
■ 2. Legittimazione	17
■ 3. Presupposti d'accesso.	22
■ 4. Il procedimento. Il deposito dell'istanza.	27
■ 5. (Segue) Gli effetti	28
■ 6. (Segue) L'esperto	31
■ 7. (Segue) Le trattative	34
■ 8. (Segue) Le misure protettive e cautelari	38
■ 9. (Segue) Le autorizzazioni del tribunale	47
■ 10. La relazione finale.	51
■ 11. La conclusione delle trattative. Il contratto	52
■ 12. (Segue) La convenzione di moratoria	55
■ 13. (Segue). L'accordo.	56
■ 14. (Segue). Gli accordi di ristrutturazione.	56
■ 15. (Segue). Il concordato semplificato.	56
■ 16. La composizione negoziata in caso di gruppo di imprese.	59
■ 17. Le imprese minori.	60

CAPITOLO II

Il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti	63
■ 1. Il piano attestato di risanamento	63
■ 2. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Natura giuridica	66
■ 3. Presupposto soggettivo ed oggettivo	68
■ 4. Requisiti formali	68
■ 5. Il contenuto dell'accordo	69
■ 6. Il trattamento dei creditori	70
■ 7. La relazione del professionista	71
■ 8. Il giudizio di omologa	73
■ 9. La protezione del patrimonio dell'imprenditore	80
■ 10. Gli accordi di ristrutturazione agevolati	82
■ 11. Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa	83
■ 12. La convenzione di moratoria	85

CAPITOLO III

Il concordato preventivo	87
■ 1. Natura giuridica	87
■ 2. Legittimazione	89
■ 3. La domanda con riserva	90
■ 4. La domanda completa	93

■ 5. Il Piano	94
■ 5.1. (Segue) Il concordato con continuità aziendale	97
■ 5.2. (Segue) Il concordato liquidatorio	101
■ 6. La proposta	101
■ 6.1 (Segue) Nel concordato liquidatorio	102
■ 7. Le classi	103
■ 8. I crediti privilegiati	105
■ 9. La transazione fiscale	106
■ 10. I finanziamenti prededucibili	108
■ 11. Le offerte concorrenti	110
■ 12. I contratti pendenti	112
■ 13. L'attestazione	118
■ 14. Le proposte concorrenti	119
■ 15. L'ammissione	121
■ 16. La revoca dell'ammissione	125
■ 17. L'adunanza dei creditori	126
■ 18. L'approvazione del concordato	128
■ 19. Il giudizio di omologa	131
■ 20. L'esecuzione	136
■ 21. L'annullamento e la risoluzione	139

CAPITOLO IV

La liquidazione giudiziale	142
■ 1. Finalità	142

■ 2. Ambito di applicazione	143
■ 3. Il presupposto soggettivo: l'imprenditore commerciale	144
■ 3.1. (Segue) L'imprenditore agricolo	145
■ 3.2. (Segue) Le start up innovative	146
■ 3.3. (Segue) Acquisto e perdita della qualità di imprenditore	146
■ 4. Le soglie	147
■ 5. Il presupposto oggettivo: lo stato di insolvenza	149
■ 6. La legittimazione all'iniziativa	150
■ 7. La competenza	151
■ 8. La giurisdizione	152
■ 9. L'istruttoria	153
■ 9.1. (Segue) I provvedimenti cautelari	157
■ 10. I provvedimenti del tribunale	158

CAPITOLO V

Gli organi della liquidazione giudiziale	161
■ 1. Il Tribunale concorsuale	161
■ 1.1. La competenza	162
■ 2. Il giudice delegato	163
■ 3. Il Curatore	167
■ 4. Il comitato dei creditori	177

CAPITOLO VI

Gli effetti della liquidazione giudiziale per il debitore ed i creditori	181
■ 1. Gli effetti di natura patrimoniale	181
■ 1.1. La capacità processuale	182
■ 2. Gli atti ed i pagamenti successivi	183
■ 3. I beni non compresi nella liquidazione	184
■ 4. Gli effetti di natura personale	184
■ 5. Universalità oggettiva e soggettiva	185
■ 6. Il divieto di azioni esecutive e cautelari	186
■ 7. L'esclusività del procedimento di accertamento dei crediti	186
■ 8. Il creditore pignoratizio	188
■ 9. Gli interessi	188
■ 10. I crediti condizionali	190
■ 11. La compensazione	190

CAPITOLO VII

Gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti posti in essere dal debitore in pregiudizio dei creditori	193
■ 1. Gli atti a titolo gratuito	194
■ 2. I pagamenti di debiti scaduti	195
■ 3. La revocatoria ordinaria	196

■ 4. La revocatoria liquidatoria	196
■ 4.1. Le fattispecie di revocatoria con regime probatorio presuntivo	198
■ 4.2. Le ipotesi dell'art. 166 comma 2	198
■ 5. Le esenzioni	199
■ 5.1 Le ipotesi più significative. I pagamenti nei termini d'uso	199
■ 5.2. (Segue) La revocatoria di rimesse bancarie	200
■ 5.3. (Segue) I piani attestati di risanamento	201
■ 5.4 (Segue) L'esecuzione del concordato e dell'accordo omologato	204

CAPITOLO VIII

I rapporti giuridici pendenti	207
■ 1. Ambito di applicazione	207
■ 1.1 La disciplina	208
■ 2. Contratti preliminari	211
■ 3. Leasing	212
■ 4. L'affitto d'azienda	213
■ 5. Rapporti di lavoro subordinato	214

CAPITOLO IX

L'accertamento del passivo	219
■ 1. L'accertamento dei crediti	219

■ 2. L'avviso ai creditori	220
■ 3. La domanda	222
■ 4. Il progetto di stato passivo	223
■ 5. L'udienza di verifica	224
■ 6. Il decreto di esecutività	225
■ 7. L'opposizione allo stato passivo	227
■ 7.1 (Segue) Il ricorso	230
■ 7.2. (Segue) Il procedimento	230
■ 8. Le domande tardive	233
■ 8.1 (Segue) Il procedimento	234
■ 8.2. (Segue) Il creditore supertardivo	235
■ 9. La previsione di insufficiente realizzo	236
■ 10. La rivendica	237

CAPITOLO X

La liquidazione dell'attivo	239
■ 1. L'apposizione dei sigilli	239
■ 2. L'inventario	240
■ 3. L'esercizio provvisorio	241
■ 4. Il programma di liquidazione	246
■ 4.1. L'approvazione del programma	248
■ 5. La liquidazione dell'attivo	249

CAPITOLO XI

La chiusura della liquidazione giudiziale	257
■ 1. Il conto della gestione	257
■ 2. Il progetto di riparto	258
■ 2.1. Il procedimento	259
■ 3. I creditori da soddisfare	260
■ 4. Le ipotesi di chiusura	262
■ 5. La chiusura anticipata	263

CAPITOLO XII

Il concordato nella liquidazione giudiziale	265
■ 1. Legittimazione e termine	265
■ 2. Forma e contenuto	266
■ 3. I Creditori privilegiati	266
■ 3.1. (Segue) Le classi	267
■ 4. Il procedimento	268
■ 4.1. (Segue) La proposta concorrente	268
■ 4.2. (Segue) Il voto	269
■ 4.3. (Segue) Il giudizio di omologa	271
■ 5. Gli effetti del concordato	272
■ 6. L'esecuzione	272
■ 7. La risoluzione	273
■ 8. L'annullamento	273

CAPITOLO XIII

Le procedure di gruppo	275
■ 1. I gruppi nella legge fallimentare	275
■ 2. Il concordato di Gruppo nel CCII	277
■ 3. La liquidazione giudiziale del gruppo	283

CAPITOLO XIV

Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio	285
■ 1. Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. Finalità e presupposti oggettivi e soggettivi	285
■ 2. L'organismo di composizione della crisi	287
■ 3. Ristrutturazione dei debiti del consumatore	287
■ 3.1 (Segue) Il procedimento	292
■ 4. Il concordato minore	298
■ 4.1. (Segue) Il procedimento	303
■ 5. La liquidazione controllata	311

CAPITOLO XV

L'esdebitazione	321
■ 1. Il fondamento dell'istituto	321
■ 2. Le condizioni di ammissibilità	322
■ 3. Il procedimento	325